

REGOLAMENTO (CE) N. 2603/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000. I regolamenti abrogati e le disposizioni soppresse da detto regolamento continuano ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dei pertinenti regolamenti anteriormente al 1° gennaio 2000;
- (2) è opportuna l'adozione di norme transitorie per agevolare il passaggio dal sistema vigente al nuovo sistema di sostegno dello sviluppo rurale, onde evitare difficoltà o ritardi nell'attuazione delle azioni di sostegno dello sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio;
- (3) a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, i piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2000. Per garantire che tutte le future misure siano comprese nella nuova programmazione è opportuno che la Commissione non approvi, in forza delle norme vigenti, altre misure o modificazioni di misure la cui validità oltrepassi il termine del 31 dicembre 1999, a meno che la loro approvazione immediata sia necessaria per motivi inderogabili;
- (4) per garantire la continuità del sostegno agroambientale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prorogare gli attuali impegni agroambientali per il periodo necessario a permettere la transizione al nuovo regime e a concludere nuovi contratti agroambientali nella misura in cui possa essere garantita la piena compatibilità di tali impegni con il nuovo quadro normativo del sostegno. Per garantire effettività alle nuove norme sul sostegno agroambientale, le specifiche disposizioni transitorie relative agli impegni agroambientali devono applicarsi a partire dal 30 luglio 1999, ossia dal giorno successivo al loro annuncio agli Stati membri in seno al comitato di gestione. È inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere impegni agroambientali anteriormente al 1° gennaio 2000 in base a domande presentate prima del 30 luglio 1999 in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consi-

glio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione⁽³⁾;

- (5) i pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 per progetti di sviluppo rurale che in futuro saranno finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, continueranno ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento fino al 31 dicembre 2001, secondo le modalità vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili. Tuttavia, le spese sostenute sino al 31 dicembre 2001 nell'ambito di piani pluriennali e connesse a questi impegni, così come le indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, possono essere finanziate, a determinate condizioni, dal FEAOG, sezione garanzia qualora non siano disponibili fondi, o i fondi disponibili siano insufficienti. In ogni caso, le spese sostenute nell'ambito di piani pluriennali dopo la data del 31 dicembre 2001 saranno finanziate dal FEAOG sezione garanzia;
- (6) è opportuno stabilire norme specifiche per determinare il termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese che rientrano nei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale del nuovo regime;
- (7) per risolvere specifici problemi connessi alla modificazione del criterio per il pagamento delle indennità compensative, che da pagamento per capo diventa pagamento per ettaro, è opportuno autorizzare gli Stati membri a continuare, per un periodo transitorio di un anno, a versare le indennità in base al criterio per capo;
- (8) è necessario definire le date di decorrenza di efficacia delle norme in materia di aiuti di Stato di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999, per i nuovi aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽⁴⁾;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I**Campo di applicazione****Articolo 1**

Il presente regolamento reca misure specifiche intese ad agevolare la transizione dal sistema vigente a quello istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91.

⁽³⁾ GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

CAPO II

Misure preesistenti*Articolo 2*

In forza dei regolamenti abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione non approva misure, o loro modificazioni, la cui durata di efficacia oltrepassi la data del 31 dicembre 1999, a meno che un'immediata approvazione sia necessaria per motivi inderogabili.

Articolo 3

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di prorogare al massimo di un anno, senza tuttavia superare la data del 31 dicembre 2000, la durata degli impegni agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 e che scadano prima dell'approvazione, da parte della Commissione, del documento di programmazione per lo sviluppo rurale.

Il periodo di proroga non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concludere nuovi impegni agroambientali in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 solo anteriormente al 1° gennaio 2000 e purché sussista una delle seguenti condizioni:

- a) che sia stata presentata una domanda prima del 30 luglio 1999, per un impegno da sottoscrivere senza indugio, ai fini della continuità del sostegno agroambientale;
- b) che i nuovi impegni siano modificati quanto prima, se necessario, al fine di renderli conformi al documento di programmazione per lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione: in tal caso, il periodo che precede la modificazione non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3. Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo rurale l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 e vi inseriscono gli impegni modificati in forza del paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

1. In relazione al sostegno concesso in forza dei regolamenti (CEE) n. 1696/71 ⁽¹⁾, (CEE) n. 404/93 ⁽²⁾ e (CE) n. 2200/96 ⁽³⁾ del Consiglio, nonché in forza dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1610/89 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 867/90 ⁽⁶⁾, (CE) n. 950/97 ⁽⁷⁾, (CE) n. 951/97 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 952/97 ⁽⁹⁾ del Consiglio, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

2. I pagamenti connessi agli impegni conclusi dagli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 2000, comprese le indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, e per i quali la domanda di pagamento è ricevuta dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2002 continuano ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento secondo i pertinenti regolamenti di cui al paragrafo 1 e compatibilmente con le risorse disponibili.

Qualora, per le azioni di cui al primo comma, non siano disponibili fondi, ovvero essi siano insufficienti, i seguenti pagamenti possono essere integrati nella programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, purché gli Stati membri interessati definiscano criteri che identifichino chiaramente la spesa da integrare nella programmazione:

- a) pagamenti connessi ad indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999,
- b) pagamenti connessi a spese pluriennali in aree non coperte dall'obiettivo 1 come definite a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il sostegno comunitario per le spese pluriennali per interventi attuati nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, per i quali la Commissione abbia ricevuto una domanda di pagamento dopo il 31 dicembre 2001, è finanziato, dopo tale data, dal FEAOG, sezione garanzia nelle zone non rientranti nell'obiettivo 1 come definite a decorrere dal 1° gennaio 2000.

4. Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo rurali l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

1. Per le misure preesistenti, gli Stati membri continuano ad informare la Commissione secondo le pertinenti norme in vigore.

2. Entro il 31 marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sulle azioni di cui all'articolo 4. La relazione è presentata conformemente alle tabelle di cui agli allegati I e II.

CAPO III

Nuove misure*Articolo 6*

Sono considerate ammissibili al sostegno del FEAOG, sezione garanzia solo le spese il cui importo è stato effettivamente pagato ai singoli beneficiari di una misura di sostegno allo sviluppo dopo la data del 31 dicembre 1999 e dopo la data di presentazione, o di comunicazione, alla Commissione del pertinente piano di sviluppo rurale, o di eventuali modificazioni di tale piano. La più tardiva di queste due date costituisce il termine a decorrere dal quale le spese sono considerate ammissibili.

Tuttavia, le spese per la valutazione ex ante possono essere considerate ammissibili ai fini del sostegno, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione ⁽¹⁾, se sono state versate dopo il 31 luglio 1999.

Articolo 7

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre, nei loro piani di sviluppo rurale, che le indennità compensative continuino ad essere pagate per capo con riferimento all'esercizio 2000. In tal caso, l'aliquota massima dell'indennità compensativa indicata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica per unità di bestiame adulto.

CAPO IV

Aiuti di Stato

Articolo 8

Le disposizioni del titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applicano ai nuovi aiuti, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 30 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

ALLEGATO I

Relazione sui contributi FEOG impegnati a livello dello Stato membro al 31 dicembre 1999

N. di riferimento ARINCO

Decisione della Commissione n. del (ultima)

(Presentare una relazione separata per ogni obiettivo)

Unità monetaria

Misure	Numero di beneficiari ⁽¹⁾	Spesa pubblica totale approvata ⁽¹⁾	Contributi FEOG pendenti ⁽²⁾
Regolamento (CE) n. 950/97:			
— articoli da 4 a 9			
— articoli da 10 a 11			
— articoli da 13 a 16			
— articoli da 17 a 19			
— articolo 20			
— articoli da 26 a 28			
Direttiva 72/159/CEE del Consiglio ⁽³⁾			
Direttiva 72/160/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾			
Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽⁵⁾			
Regolamento (CE) n. 952/97			
Regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio ⁽⁶⁾			
Regolamento (CEE) n. 1696/71			
Totale programma			

⁽¹⁾ I dati trasmessi riguardano esclusivamente i casi in cui gli stanziamenti siano stati impegnati o gli importi debbano essere versati con riferimento al periodo anteriore al 1° gennaio 2000, ma non siano stati effettivamente versati ai beneficiari anteriormente a tale data.

⁽²⁾ Importi impegnati ma non versati al 31 dicembre 1999.

⁽³⁾ GU L 96 del 23.4.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 96 del 23.4.1972, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 51 del 23.2.1982, pag. 1.

Pratica gestita da

Tel. Fax

Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro

ALLEGATO II

Relazione sui contributi FEAOG impegnati a livello dello Stato membro al 31 dicembre 1999

N. di riferimento ARINCO

Decisione della Commissione n. del (ultima)

(Presentare una relazione separata per ogni obiettivo)

Unità monetaria

Misure	Numero dell'investimento ⁽¹⁾	Regione	Spesa ammissibile totale approvata	Contributi FEAOG	
				Pagati al 31.12.1999	Pendenti ⁽²⁾
Regolamento (CE) n. 951/97					
Regolamento (CEE) n. 867/90					
Totale programma					

⁽¹⁾ Numero di identificazione dell'investimento dello Stato membro.⁽²⁾ Importi impegnati ma non versati al 31 dicembre 1999.

Pratica gestita da

Tel. Fax

Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro
